

D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1779
Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all'art. 3, legge regionale 1/2000

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 e s.m.i. «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»;
- la legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 «Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche»;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e, in particolare, il Titolo V «Beni Paesaggistici» della Parte II;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile»;

Richiamata, in particolare, legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 n. 1, che all'art. 3, comma 108, lett. k) attribuisce alla competenza regionale la realizzazione delle opere di pronto intervento sui corsi d'acqua costituenti il reticolo idrico principale e, allo stesso art. 3, comma 110, trasferisce alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti ed alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione;

Vista la delibera n. X/1033 del 5 dicembre 2013 «criteri e modalità per il finanziamento Regionale delle opere di pronto intervento realizzate a seguito di calamità naturali (art. 3, l.r. 1/2000)»;

Dato atto che sono sempre più frequenti eventi meteorologici di elevata intensità, anche molto localizzati, che procurano danni ingenti al territorio a cui i Comuni devono far fronte con proprie risorse e con lo strumento del Pronto Intervento;

Ritenuto necessario, anche a seguito dei recenti eventi calamitosi occorsi tra il 9 e il 12 giugno 2019, assicurare maggiore sostegno a quei Comuni che, nell'attuale situazione di crisi finanziaria e in ragione delle ridotte dimensioni e capacità economiche e tecnico-organizzative, presentano una condizione di maggiore difficoltà nella gestione dei propri bilanci;

Ritenuto pertanto di modificare i criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui alla sopracitata d.g.r. 1033/2013, riconoscendo ai Comuni fino a 5.000 abitanti la totale copertura delle spese sostenute per i lavori di pronto intervento eseguiti a seguito di calamità naturali, mentre per i Comuni con popolazione oltre 5.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti, la copertura delle spese sostenute per i lavori viene riconosciuta nella misura dell'80% delle stesse;

Ritenuto, altresì, di limitare ai soli Comuni e loro forme associative la misura di sostegno finanziario di cui trattasi, al fine di concentrare le risorse disponibili sul livello locale, che detiene una maggiore responsabilità nella gestione del proprio territorio, con particolare riferimento alle situazioni di emergenza;

Ritenuto, inoltre, opportuno provvedere ad una più puntuale definizione delle condizioni di ammissibilità al finanziamento e delle modalità di intervento, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento regionale;

Visto pertanto il documento «Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000», allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;

Dato atto che per il finanziamento delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000, sono disponibili le risorse stanziare a bilancio sul capitolo 8028;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile il conseguente adeguamento delle procedure e delle modalità di applicazione dei criteri previsti nel presente atto, di cui al decreto d.d.u.o. n. 12775 del 24 dicembre 2013;

Ritenuto opportuno applicare le nuove disposizioni per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali, che sostituiscono integralmente quelle approvate dalla precedente d.g.r. 1033/2013 anche agli eventi calamitosi occorsi tra il 9 e il 12 giugno 2019;

Visto il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, il risultato atteso Ter. 11.2.181. «Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e gestione delle successive ordinanze emanate»;

Richiamata la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi espresse nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare il documento «Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000», allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che per il finanziamento delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000, sono disponibili le risorse stanziare a bilancio sul capitolo 8028;

3. di demandare alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, il conseguente adeguamento delle procedure e delle modalità di applicazione dei criteri previsti nel presente atto, di cui al decreto d.d.u.o. n. 12775 del 24 dicembre 2013;

4. di stabilire che i criteri di cui al punto 1 sono applicabili anche agli eventi calamitosi occorsi tra il 9 e il 12 giugno 2019;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

6. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO

Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000

Il presente documento indica i Criteri e le Modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento, aventi caratteristiche della Somma urgenza, come definita dall' art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", attivate dai Comuni ovvero dall'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della l.r. 1/2000.

Riferimenti normativi:

- decreto-legge 12 aprile 1948, n.1010 "Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi", convertito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 3136;
- legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 "Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche";
- legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (v., in particolare, art. 3, comma 1, lett. i), che sostituisce l'art. 191, comma 3, del d.lgs. 267/2000);
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile".

INTERVENTI ATTIVATI DAI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE

Responsabilità e beneficiari

Ferma restando la possibilità di intervento finanziario della Regione a supporto dei Comuni e delle loro forme associative, così come sancito dall'art. 32, comma 1, del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, per la realizzazione delle opere di pronto intervento, in particolare quelli definiti dall'art. 10 della l.r. 14/ agosto 1973, n. 34, resta in capo ai sindaci disporre affinché siano immediatamente adottate tutte le possibili misure atte a garantire l'incolumità delle persone ed a contenere il danno alle cose che la vigente legislazione demanda alla loro competenza.

Il finanziamento regionale è destinato ai Comuni e alle loro forme associative, che ne facciano richiesta. Sono esclusi, in ogni caso, dai finanziamenti di cui al presente allegato, i comuni con più di 20.000 abitanti.

1. Tipologia di interventi finanziabili

1.1. Gli interventi finanziabili sono esclusivamente quelli realizzati con la modalità della "somma urgenza", ai sensi dell'articolo 163 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, cioè gli interventi il cui differimento metterebbe a rischio la pubblica incolumità.

1.2. Gli interventi ammissibili al finanziamento regionale devono interessare esclusivamente strutture o infrastrutture pubbliche, l'uso delle quali, in situazioni di emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, costituisca una condizione di rischio immediato per la pubblica incolumità. I danni devono essere strettamente connessi a fenomeni naturali eccezionali, intesi come eventi le cui entità e/o durata risultano oggettivamente riconoscibili come straordinari rispetto alla media degli analoghi fenomeni, anche intensi, che si verificano normalmente.

1.3. Per le strade e i ponti, il finanziamento regionale è ammissibile solo se gli interventi di ripristino sono necessari a garantire sicuro accesso carrabile a zone permanentemente abitate da residenti, che si rendano isolate o a ripristinare il collegamento ad infrastrutture di primaria necessità, quali presidi medico-ospedalieri, presidi di pubblica sicurezza, edifici ed opere individuate nei piani di emergenza comunali.

1.4. Le strutture danneggiate, che necessitano di essere ripristinate a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, devono essere state correttamente progettate ed eseguite a regola d'arte. Non possono essere prese in considerazione opere per le quali si possa stabilire che non siano stati effettuati tempestivi interventi di manutenzione.

2. Condizioni per la concessione del contributo regionale

2.1 intervenuta dichiarazione di somma urgenza delle opere ed immediata esecuzione dei lavori atti a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, entro non oltre 24 ore dalla data di accertamento dell'evento calamitoso, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 163 del D.lgs n.

50/2016. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione che ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori, compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

- 2.2 non sono ammesse proroghe dei lavori, se non per motivi dipendenti da avverse condizioni meteorologiche e/o per il venir meno delle condizioni di sicurezza nello svolgimento dei lavori che ne impediscano la prosecuzione; non potrà comunque essere differita la parte di lavori indispensabile all'immediata eliminazione del rischio per la pubblica incolumità;

3. Misura del contributo regionale

- 3.1. Regione Lombardia assegna ai Comuni e loro forme associative un contributo per le spese relative all'attuazione dei lavori di pronto intervento realizzati dagli stessi Enti nella seguente misura:

- 100% delle spese per i Comuni fino a 5.000 (cinquemila) abitanti;
- 80% delle spese per i Comuni al di sopra dei 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 20.000 (ventimila) abitanti;

In ogni caso il contributo regionale per ogni singola opera è riconosciuto fino al limite massimo della spesa di **€ 100.000,00** (IVA inclusa). L'eventuale eccedenza e le spese tecniche rimangono a carico dell'Ente richiedente.

Per il medesimo intervento non è ammessa la redazione di perizia suppletiva che comporti l'utilizzo del ribasso d'asta e/o di nuovi finanziamenti.

D.g.r. 21 giugno 2019 - n. XI/1792
Incremento della dotazione finanziaria per i progetti di consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (d.g.r. n. 1122 del 28 dicembre 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014- 2020 approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311, con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 giugno 2018 C(2018) 3833 e con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 30 aprile 2019 C(2019)3048 e in particolare - Azioni 9.2.2 dell'Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà»;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che nell'ambito della Missione 12- Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 4 prevede l'attivazione e la promozione di interventi finalizzati al recupero e al reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizione per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria»;

Dato atto che con d.g.r.n. 1122 del 28 dicembre 2018 «Finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria» sono stati definiti obiettivi, interventi, risorse finanziarie e procedure per dare attuazione agli interventi funzionali alla capitalizzazione e alla messa a sistema di modelli di intervento integrati e multidisciplinari per l'inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

Dato atto che per la realizzazione degli interventi sono state destinate complessivamente risorse pari a euro 4.000.000,00, a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» - Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale - Azione 9.2.2., di cui euro 1.600.000,00 sul 2019 ed euro 2.400.000,00 sul 2020, che trovano copertura sui capitoli 10917 (UE 50%), 10924 (STATO 35%), 10939 (REGIONE 15%) - Amministrazioni Pubbliche - e sui capitoli 10918 (UE 50%), 10925 (STATO 35%), 10940 (REGIONE 15%) - Istituzioni sociali private - i cui importi saranno definiti con variazioni a seguito dell'approvazione della graduatoria in riferimento alla natura giuridica dei beneficiari;

Dato atto altresì, che in attuazione della d.g.r.n. 1122/2018 sopracitata, con d.d.s. n. 2259 del 21 febbraio 2019 è stato approvato l'avviso pubblico che definisce finalità ed obiettivi, soggetti beneficiari, soggetti destinatari, caratteristiche e modalità per la presentazione delle domande;

Preso atto che:

- la domanda di partecipazione al Bando aveva come termine di scadenza l'8 aprile 2019;
- sono state presentate e ammesse alla valutazione n. 33 domande per una richiesta di contributo complessivo pari a euro 6.387.764,66;

Considerato che le domande ammesse alla valutazione:

- rappresentano un fabbisogno economico complessivamente superiore del 30% della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. 1122/2018;
- prevedono interventi sull'intero territorio lombardo, sia per l'area adulti che per l'area minori, per un numero complessivo di destinatari pari a n. 6035 persone (adulti e minori);
- vedono il coinvolgimento di n. 266 enti partner di cui circa il 15% rappresentato da enti pubblici territoriali e il restante da enti del terzo settore, della cooperazione sociale e/o

accreditati alla formazione e al lavoro, dando evidenza dell'alto livello di coinvolgimento dei diversi enti operanti sul territorio ed evidenziando l'importanza di promuovere una responsabilità diffusa e una vera sussidiarietà, così come previsto nell'avviso stesso;

Ritenuto, pertanto necessario, al fine di consentire la messa a sistema di un modello di intervento finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa, il rafforzamento dell'efficacia e della capacità dei percorsi di presa in carico, sull'intero territorio lombardo, di integrare la dotazione finanziaria della misura di cui alla d.g.r. 1122/2018 con ulteriori risorse pari a 1.400.000,00 euro;

Dato atto che alla copertura della spesa di euro 1.400.000,00 si provvede con:

- le risorse disponibili sul capitolo 12.04.104.7802 (amministrazioni locali) del bilancio regionale e sul capitolo 12.04.104.7803 (istituzioni sociali private) rispettivamente per euro 200.000,00 sull'esercizio 2019 e euro 800.000,00 sull'esercizio 2020, i cui importi saranno definiti con variazione compensativa a seguito dell'approvazione della graduatoria in riferimento alla natura giuridica dei beneficiari;
- le risorse disponibili sul capitolo 10917, 10924, 10939, 10918, 10925, 10940, per euro 400.000,00, a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» - Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale - Azione 9.2.2., rispettivamente per euro 100.000,00 sull'esercizio 2019 e per euro 300.000,00 sull'esercizio 2020, i cui importi saranno definiti con variazione compensativa a seguito dell'approvazione della graduatoria in riferimento alla natura giuridica dei beneficiari;

Vista l'informativa del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea trasmessa in data 12 giugno 2019;

Acquisito:

- il parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FSE di Regione Lombardia - nota prot. E1.2019.0298811 del 14 giugno 2019;

Richiamate la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura»;

Ritenute di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi e sul portale del Fondo Sociale Europeo di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'incremento dell'attuale dotazione finanziaria dell'avviso pubblico, di cui d.d.s. n. 2259 del 21 febbraio 2019, con ulteriori euro 1.400.000,00, al fine di consentire la messa a sistema di un modello di intervento finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa, il rafforzamento dell'efficacia e della capacità dei percorsi di presa in carico, sull'intero territorio lombardo;

2. di dare atto che alla copertura della spesa pari a euro 1.400.000,00 si provvede con le risorse disponibili rispettivamente:

- sul capitolo 12.04.104.7802 (amministrazioni locali) del bilancio regionale e sul capitolo 12.04.104.7803 (istituzioni sociali private) rispettivamente per euro 200.000,00 sull'esercizio 2019 e euro 800.000,00 sull'esercizio 2020, i cui importi saranno definiti con variazione compensativa a seguito dell'approvazione della graduatoria in riferimento alla natura giuridica dei beneficiari;
- le risorse disponibili sul capitolo 10917, 10924, 10939, 10918, 10925, 10940, per euro 400.000,00, a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» - Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale - Azione 9.2.2., rispettivamente per euro 100.000,00 sull'esercizio 2019 e per euro 300.000,00 sull'esercizio 2020, i cui importi saranno definiti con variazione compensativa a seguito dell'approvazione della graduatoria in riferimento alla natura giuridica dei beneficiari;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale